



COMUNE DI CASELLE LURANI
_Provincia di Lodi –

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER
LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E PER IL
LORO SMALTIMENTO.**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 29/09/2000

	COMUNE DI CASELLE LURANI	C. C.	num.	data
	OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la disciplina delle attività per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi e per il loro smaltimento	cod. 10945	25	29.09.2000

ORIGINALE

Prot. N.

Adunanza _____ ordinaria di _____ convocazione - Seduta pubblica.

L'anno duemila addi 29 del mese di Settembre alle ore 21 nella Residenza municipale, con inviti diramati in data 22.09.2000 si è riunito il Consiglio comunale. Eseguito l'appello, risultano:

PRESENTE ASSENTE

- | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. RANCATI PROF. SERGIO - Sindaco | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. MAI ANGELO MARIA - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. CARENA CARLO - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 4. MANZONI SANTO CARLO - Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5. BONESCHI ANNAMARIA - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 6. MANENTI GIANLUCA - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. RAFFAGLIO MARIANGELA - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. PELIZZOLA BENIAMINO - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. LAGO FRANCESCO ANTONIO - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 10. FASSARDI FRANCESCO - Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11. PARAZZINI EGIDIO - Consigliere | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12. DESERTI DAMIANO - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. ROTA ANGELO OTTORINO - Consigliere | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Partecipa all'adunanza il sig. Risi dott.ssa Giulia, segretario del Comune. Il Sig. Sergio prof. Rancati, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'odierna adunanza.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 47 legge 8 giugno 1990 n. 142)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 9 OTT 2000 all'Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addi 9 OTT 2000



Il Segretario Comunale
L. SEGRETARIO COMUNALE
(Risi Dott.ssa Giulia)




Il Sindaco introduce l'oggetto, quindi passa la parola al consigliere Manenti e chiede anche l'intervento del Segretario Comunale per illustrare le modifiche da questi apportate alla bozza esaminata nella precedente seduta del 25.7.2000. Il consigliere Manenti interviene esprimendo un ringraziamento nei confronti della Consulta ambiente per il lavoro svolto nell'elaborazione della bozza di regolamento; esalta la completezza di tale strumento regolamentare che anche dal punto di vista del sistema di sanzioni in esso previsto. Quindi il Segretario Comunale passa ad illustrare gli adeguamenti della bozza regolamentare che si sono resi necessari soprattutto per aggiornarla al sopravvenuto D.M. 219/00, per recepire il contenuto della Delibera di C.C. n. 19 del 21.5.1998 relativa all'esercizio del potere di assimilazione dei rifiuti nonché per mettere a punto il sistema delle sanzioni relative alla violazione dei divieti e degli obblighi di comportamento contemplati nell'ambito del regolamento. Nel corso dell'intervento illustrativo da parte del Segretario Comunale più volte si verificano interventi dei consiglieri aventi soprattutto la natura di commento delle norme regolamentari e di puntualizzazione di alcuni concetti. La discussione diventa particolarmente animata in relazione alla raccolta dei rifiuti da imballaggi primari e secondari di cui si prevede l'assimilazione: in particolare il consigliere Mai fa rilevare la problematicità connessa alla necessità di garantire modalità agevoli di raccolta differenziata degli imballaggi ed, in genere, della carta, del vetro e della plastica quale presupposto primario per far valere le sanzioni nei confronti di comportamenti trasgressivi; rispetto all'intervento del consigliere Mai emergono, in chiave critica, gli interventi del Sindaco, del consigliere Manenti e del consigliere Rota i quali fanno emergere come il servizio di raccolta attualmente garantito dal comune sia valido in proporzione ai costi che il bilancio comunale è in grado di sopportare e che, pertanto, la difficoltà maggiore risiede nel provocare la sensibilizzazione della cittadinanza ad utilizzare correttamente il servizio esistente; al contempo il Sindaco prende atto della necessità di considerare un miglioramento ed un'estensione dell'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti fermo restando che il Regolamento già consente di sanzionare comportamenti palesemente contrari ai principi elementari di senso civico. Segue intervento del consigliere Pelizzola sulla gestione dei rifiuti prodotti dalle aziende presenti sul territorio. La discussione si conclude con la richiesta di chiarimenti sulle modalità attuative del sistema sanzionatorio da parte del consigliere Carena il quale, a seguito delle illustrazioni fornite dal Segretario Comunale, lamenta la scarsa effettività del sistema medesimo che, fondato sull'accertamento della violazione in contraddittorio con il contravventore, presuppone la contestazione immediata dell'infrazione.

Tanto premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Richiamata la propria precedente deliberazione n. 21 del 25.7.2000 con la quale si prendeva visione della bozza di Regolamento per la disciplina delle attività per la gestione dei rifiuti urbani, assimilabili e pericolosi e per il loro smaltimento sottoposta al Consiglio dalla Consulta cittadina per l'ambiente ed il territorio e se ne disponeva il rinvio dell'approvazione al seguente consiglio previa revisione della medesima bozza ed aggiornamento alla normativa vigente in materia di rifiuti;
2. Visto il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni
3. Visto il Decreto Ministeriale 26.6.2000 n. 219
4. Vista la Legge Regionale 1 luglio 1993 n.21

- 
5. Visto il Regolamento Regionale 11 aprile 1994 n.1
 6. Vista la nuova bozza di Regolamento per la disciplina delle attività per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi e per il loro smaltimento così come rettificata ed aggiornata ad opera del Segretario Comunale e ritenuto di approvarla;
Acquisiti sulla presente il parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 53 della L. 142/90
 8. Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina delle attività per la gestione dei rifiuti urbani, assimilati e pericolosi e per il loro smaltimento che si compone di n. 58 articoli;
2. Di sottoporre la presente e l'allegato Regolamento all'esame dell'O.Re.Co. di Milano ai sensi dell'art. 17 comma 33 della L.127/97

Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Sindaco
Rancati prof. Sergio



Il Segretario Comunale
Risi dott.ssa Giulia

PARERI AI SENSI DELL'ART. 53 E 55 L. N. 142/90

Il responsabile del servizio interessato:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime il seguente parere: **FAVOREVOLE**

Addì



Responsabile
SEGRETARIO COMUNALE
(Risi Dott.ssa Giulia)

Il responsabile del settore finanziario:

Per quanto concerne la regolarità tecnico - contabile nonché l'attestazione ai sensi dell'art.55 comma 5 Legge 142/90, si esprime parere: **FAVOREVOLE**

Addì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariagiovanna Rag. Murelli

Il Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 4 del D.M. 4.10.1991 esprime il seguente parere: FAVOREVOLE

Addì

Il Revisore dei Conti
Saverio dott. Viani

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per l'esame favorevole del Co.Re.Co. nella seduta del atti n. **73 del 15/11/2000 (ANNULLAMENTO PARZIALE)**

che decorsi 30 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.:

dell'atto (art. 46 comma 1)

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (art. 46 comma 4)

non avendo il Co.Re.Co. formulato rilievi, la presente è divenuta esecutiva (art. 17 co. 40 L.127/97)

è divenuta esecutiva, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio della pubblicazione, non essendo soggetta a controllo del Co.Re.Co.

è immediatamente esecutiva.


Addì **- 1 DIC 2000**



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Risi Dott.ssa Giulia)

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì



Il Segretario Comunale
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Risi Dott.ssa Giulia)

COMUNE DI CASELLE LURANI
PROVINCIA DI LODI

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E
PERICOLOSI E PER IL LORO SMALTIMENTO*

COMUNE DI CASELLE LURANI
PROVINCIA DI LODI

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO

DAL 01/12/2000 AL 16/12/2000

IL FUNZIONARIO

IL DELEGATO

(A. M. Bonerari Sabina)



* così come approvato con delibera di C.C. n.25 del 29.9.2000 e reso esecutivo con atti
O.Re.Co sezione interprovinciale di Milano n. 73 del 15.11.2000

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 Il presente regolamento:

- a) disciplina le attività per la gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati, nonché di alcuni tipi di rifiuti non assimilati agli urbani, relativamente alle fasi di conferimento, raccolta, spazzamento, stoccaggio provvisorio, cernita, trasporto, trattamento di trasformazione, trattamento finale, smaltimento
- b) individua gli obblighi di comportamento dei soggetti gestori e degli utenti,
- c) contempla specifici divieti e dispone le sanzioni per le relative violazioni

1.2 Il presente Regolamento è adottato in accordo con la normativa statale e regionale vigente in materia, ed, in particolare, esso si ispira alle norme contenute nei seguenti provvedimenti normativi:

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche ed integrazioni
- Decreto Ministeriale 26.6.2000 n. 219
- Legge Regionale 1 luglio 1993 n.21
- Regolamento Regionale 11 aprile 1994 n.1

ART. 2

DEFINIZIONI

2.1 Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) conferimento: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) raccolta: le operazioni di prelievo cernita e raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- c) ammasso temporaneo: il deposito di residui effettuato all'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi
- d) stoccaggio provvisorio: il deposito dei residui effettuato all'esterno dell'insediamento produttivo di origine, in attesa del trasporto e del trattamento finale, compreso il riutilizzo;
- e) trasporto: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione a quello di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- f) raccolta differenziata: l'organizzazione della separazione di determinate frazioni di rifiuti, finalizzata a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti da smaltire e a favorire il recupero di energia dai rifiuti stessi. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione della piattaforma per la raccolta differenziata;
- g) piattaforma per la raccolta differenziata: un'area attrezzata destinata a stoccare, selezionare e cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata;
- h) frazione umida: il materiale putrescibile ad alto tasso di umidità presente nei rifiuti urbani;

- i) frazione secca: il materiale a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico ovvero siano in qualche modo suscettibili di recupero.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

3.1 L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- c) deve essere evitato ogni inconveniente derivante da odori o rumori;
- d) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- f) devono essere promossi, con l'osservanza dei criteri di efficienza, efficacia, economicità, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- g) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

3.2 L'Amministrazione Comunale provvederà ad attuare raccolte differenziate dei rifiuti tese al recupero di materiale ed energia, anche con il determinante coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA

4.1 Per raccolta differenziata si intende il conferimento distinto e separato delle seguenti frazioni di rifiuti:

- carta e cartone
- vetro e lattine di alluminio ed altro scatolame di tipo metallico
- contenitori in plastica per liquidi alimentari e non
- scarti vegetali e ramaglie
- materiali domestici ingombranti
- materiali ferrosi e non
- beni durevoli obsoleti
- rifiuti urbani pericolosi (RUP): prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F", toner esauriti, pile ed accumulatori per auto scaduti ed esauriti, medicinali scaduti
- materiali inerti
- oli minerali e vegetali esausti
- legno
- polistirolo espanso

4.2 Tali prodotti dovranno essere conferiti in appositi contenitori, all'uopo predisposti in luoghi prestabiliti e contrassegnati, separatamente dai normali rifiuti domestici.

4.3 Potrà inoltre attuarsi l'ulteriore raccolta differenziata delle frazioni umida e secca dei rifiuti domestici, in accordo con le previsioni e le linee guida del piano provinciale dei rifiuti.

4.4 Potranno essere introdotte forme di raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti di tipo "porta a porta" anche in via sperimentale.

4.5 Le tipologie di cui al punto 4.1 potranno ulteriormente essere ampliate o attuate in parte.

ART. 5

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1 Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964 n° 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate in agricoltura ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, disciplinate dalla legge 10 maggio 1976 n° 319 (Merli) e successive modificazioni ed integrazioni, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso
- f) ai rifiuti sanitari disciplinati dal Decreto Ministeriale 26 giugno 2000 n. 219, ad eccezione dei rifiuti sanitari non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lett. g) del citato D.M. 219/00

ART. 6

DEFINIZIONE CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

6.1 Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umane o da cicli naturali e il cui detentore abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsene.

6.2 I rifiuti sono classificati:

- a seconda dell'origine in:
 - a) rifiuti urbani
 - b) rifiuti speciali
- a seconda della pericolosità in:
 - a) rifiuti pericolosi
 - b) rifiuti non pericolosi

ART. 7

RIFIUTI URBANI

7.1 Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;

- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti dalle aree verdi quali giardini, parchi, ed aree cimiteriali;
- g) i rifiuti da esumazioni e da estumulazioni nonché ai rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali secondo la particolare disciplina dettata dal D.M. n. 219/00

ART. 8 RIFIUTI SPECIALI

8.1 Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-alimentari
- b) i rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti pericolosi derivanti da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti da attività di recupero e smaltimento dei rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
- h) i rifiuti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
- j) i veicoli a motore, i rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 9 RIFIUTI PERICOLOSI

9.1 Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs 22/97 sulla base degli allegati G, H ed I.

9.2 I rifiuti urbani pericolosi sono oggetto di conferimento separato con l'osservanza della normativa vigente. Tra gli altri, sono rifiuti urbani pericolosi:

- a) batterie per auto e pile esaurite;
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
- c) prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F";
- d) siringhe abbandonate;
- e) lampade a scarica e tubi catodici;
- f) cartucce esauste di toner;

ART. 10
RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

10.1 Ai sensi dell'art. 21 comma 2 lettera g) del D. Lgs 22/97 (Decreto Ronchi) sono definiti "Rifiuti speciali assimilati agli urbani" le seguenti tipologie:

- rifiuti non pericolosi anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione e similari (mense, uffici, ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 7 del D. Lgs 22/97;
- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette e pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelli e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (legno, gesso, plastica, ecc.);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e non e loro leghe;
- manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari purché non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere anche derivanti da lavorazioni meccaniche compresa la manutenzione del verde;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

10.2 L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani è disposta nel rispetto dei seguenti limiti qualitativi e quantitativi:

a) I rifiuti devono essere compatibili, sotto il profilo qualitativo, con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso l'ente gestore secondo quanto più dettagliatamente specificato al successivo comma 10.3 n. 1-5

b) I rifiuti non devono superare il limite di produzione annua di 15 Kg per ogni metro quadro di superficie del locale sottoposto a tariffa ove tali rifiuti vengono prodotti

Il produttore dei rifiuti assimilati agli urbani che rientrano nei predetti limiti usufruisce del Servizio Raccolta e Smaltimento espletato dall'ente gestore sulla base del regime tariffario vigente nel Comune fatta salva l'ipotesi in cui egli intenda sottrarsi alla privativa comunale qualora dimostri di avviare effettivamente e correttamente al recupero i rifiuti assimilati.

10.3 Sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali per i quali non sia ammesso lo smaltimento in impianti di discarica di prima categoria, i rifiuti classificati tossici o nocivi o comunque pericolosi. Sono inoltre esclusi dall'assimilazione i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali, anche se compatibili da un punto di vista qualitativo con i rifiuti urbani, ma in peso tale da superare le potenzialità di raccolta e smaltimento dell'ente gestore, tenendo conto del limite quantitativo stabilito al precedente comma 10.2 lett. b). Non possono infine essere assimilati agli urbani quei rifiuti che presentino caratteristiche incompatibili con le tecniche di raccolta e smaltimento adottate presso l'ente gestore, ossia:

- 1) materiali non aventi consistenza solida
- 2) materiali che, sottoposti a compattazione, presentino eccessive quantità di percolati
- 3) materiali fortemente maleodoranti
- 4) materiali eccessivamente polverulenti
- 5) imballaggi terziari e secondari (questi ultimi qualora non siano raccolti in maniera differenziata)

Nei casi di cui al presente comma il produttore dei relativi rifiuti provvede allo smaltimento a proprie spese

10.4 Il presente articolo si applica altresì ai rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art. 2 lett. g) del D.M. 219/00

ART. 11

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

11.1 Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n° 142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n° 498.

11.2 La gestione dei rifiuti urbani ed assimilati deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

11.3 Nelle attività di gestione il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

11.4 L'attività di competenza del Comune è riferita a:

- tutti i rifiuti urbani;
- i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e della depurazione delle acque di scarico urbane;
- i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani;
- i rifiuti sanitari non pericolosi assimilati agli urbani

- i rifiuti da esumazione e da estumulazione e i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali

11.5 L'attività viene svolta dal Comune mediante concessione ad Enti o imprese specializzate.

11.6 Il Comune fornisce alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione rifiuti urbani richieste dalle stesse.

ART. 12

ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

12.1 Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli assimilati tutte le attività di conferimento previste dal presente regolamento per detti rifiuti.

ART. 13

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

13.1 I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani.

13.2 Compete ai produttori la gestione completa del rifiuto prodotto, dalla attività di raccolta allo smaltimento finale in ottemperanza alle vigenti normative di settore.

13.3 Gli oneri relativi alle attività di smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani e di quelli pericolosi sono a carico del produttore o del detentore, i quali consegnano i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato.

13.4 Il produttore di rifiuti speciali e pericolosi assolve ai propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22

ART. 14

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

14.1 Qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

14.2 Le ordinanze di cui sopra dovranno indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere favorevole degli organi tecnico-sanitari locali; dovranno inoltre conformarsi a quanto stabilito dall'art. 13 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n° 22.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 15

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

15.1 Il Comune organizza il servizio di gestione (raccolta e trasporto) dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n° 22.

15.2 Tale servizio sarà svolto secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità per rispondere alle richieste di qualità del servizio stesso e di contenimento dei costi economici.

15.3 Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale in appositi punti resi noti alla cittadinanza con pubblico avviso.

15.4 Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

15.5 Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente, organizzando anche all'interno delle abitazioni o delle loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino contenitore di raccolta.

15.6 E' ammesso lo smaltimento nelle concimaie destinate all'accumulo dello stallatico o alla produzione di compost, delle sola frazione organica putrescibile dei rifiuti, nonché utilizzando appositi contenitori (compostori) eventualmente forniti dall'Amministrazione Comunale.

ART. 16
COFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ORDINARI

16.1 Il conferimento dei rifiuti urbani ordinari o di tipo domestico costituisce la fase nella quale i rifiuti vengono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio secondo le seguenti modalità alternative:

- a) raccolta "porta a porta": gli utenti depongono i sacchi di immondizia in luoghi adiacenti alle proprie abitazioni o alle aree di produzione del rifiuto stesso in maniera tale essere facilmente prelevati dagli addetti al servizio di raccolta e trasporto
- b) gli utenti depongono i sacchi di immondizia in appositi cassonetti messi a disposizione sul territorio comunale dal gestore del servizio

16.2 Tali rifiuti solidi urbani non ingombranti e assimilabili ai rifiuti urbani, da conferire al servizio sono accumulati a cura del produttore dei rifiuti stessi e conservati in modo da evitare qualsiasi dispersione od effusione maleodorante e successivamente conferiti al servizio di raccolta, con le modalità e nei luoghi stabiliti dal gestore del servizio stesso.

16.3 I rifiuti urbani ingombranti non possono essere conferiti insieme a quelli ordinari di tipo domestico, né possono essere abbandonati sui marciapiedi o sulla sede stradale.

16.4 E' vietato introdurre nei sacchi o eventualmente nei cassonetti:

- a) sostanze liquide
- b) materiale in combustione o non completamente spento
- c) materiali (metallici e non) che possono causare danni agli addetti al servizio di raccolta ed ai mezzi meccanici da loro impiegati: tali materiali dovranno quindi essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurne al pericolosità
- d) i rifiuti speciali non assimilati ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento
- e) i rifiuti pericolosi
- f) frazioni destinate alla raccolta differenziata.

16.5 Allo stato attuale la raccolta è eseguita dal gestore del servizio con il metodo "porta a porta", bisettimanalmente nei giorni di mercoledì e sabato.

La frequenza e le giornate di raccolta potranno essere variate dall'Amministrazione Comunale in funzione delle esigenze del servizio stesso.

L'Amministrazione Comunale si riserva di attuare la modalità di raccolta di cui alla lett. b) del comma 16.1 informandone la cittadinanza.

16.6 E' vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle contenute nel presente articolo o nelle ordinanze sindacali di attuazione.

16.7 I rifiuti non possono essere conferiti sciolti ma racchiusi in sacchi, sacchetti o simili; si dovrà inoltre prestare particolare attenzione nell'evitare che i contenitori impiegati non possano essere facilmente lacerati da animali randagi disperdendone così il contenuto.

ART. 17

CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI DESTINATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO, RIUTILIZZO

17.1 Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali e di energia, nonché di quelli di cui sia possibile il riciclaggio e il riutilizzo.

17.2 I rifiuti saranno conferiti dagli utenti in appositi contenitori destinati alle varie tipologie di rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni.

17.3 Sul territorio comunale sono istituite 7 isole per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani dislocate nei seguenti luoghi:

- Via Sommariva (fraz. Calvenzano)
- Via S. Mauro (Cusanina)
- Via Roma (2 punti)
- Via Spinelli
- Via Vecchio Forno
- Via A. Moro

La formazione di nuove isole, lo spostamento delle attuali o la loro eliminazione potrà essere decisa dall'Amministrazione Comunale in base alle varie necessità.

17.4 Presso queste isole e negli appositi contenitori devono essere conferite le seguenti frazioni di rifiuti:

- a) carta e cartone
- b) contenitori in plastica per liquidi alimentari e non
- c) contenitori di vetro e lattine di alluminio
- d) pile esaurite e scadute
- e) farmaci scaduti

17.5 Lo svuotamento dei contenitori delle frazioni sopra elencate avverrà secondo le modalità indicate nel capitolato speciale d'appalto e comunque su richiesta scritta da parte degli uffici comunali competenti.

17.6 I materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido prima di essere introdotto nel contenitore devono essere rotti, piegati e pressati in modo da ridurne al minimo il volume.

17.7 È vietato il conferimento di detti rifiuti al di fuori dei punti di raccolta appositamente istituiti e il deposito a terra in prossimità dei contenitori.

ART. 18

PIATTAFORMA ECOLOGICA COMUNALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

18.1 È un'area appositamente attrezzata destinata ad ammassare, stoccare, cedere a terzi le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata.

18.2 Il Comune definisce, con apposita ordinanza o con norme contrattuali, le attività e le modalità di gestione.

18.3 La gestione della piattaforma può essere effettuata:

- direttamente dall'Amministrazione comunale che a tale scopo può avvalersi anche di cittadini volontari o di obiettori di coscienza in servizio civile sostitutivo in adempimento della convenzione stipulata con il Ministero della Difesa
- in regime di concessione ad opera di soggetti privati, di associazioni di volontariato e di cooperative sociali interessate.

18.4 La piattaforma ecologica comunale, in via transitoria e fino ad allocazione definitiva in apposita area attrezzata, è ubicata in area di proprietà del Comune adiacente al centro sportivo comunale e vi possono essere conferite le frazioni di rifiuti di seguito elencate con le seguenti modalità:

- a) materiali inerti: esclusivamente dai residenti o da persona da essi delegata, possono essere conferiti materiali inerti derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria. Il conferimento avverrà mediante l'utilizzo di apposito contenitore. Il materiale raccolto verrà smaltito presso impianti autorizzati.
- b) Vetro
- c) Carta ed imballaggi vari di cartone
- d) Contenitori in plastica per liquidi alimentari e non
- e) Materiali domestici ingombranti
- f) Polistirolo espanso
- g) Olii minerali esausti: da mettere in apposito contenitore. Verranno poi smaltiti presso il Consorzio Nazionale Oli Esausti
- h) Materiali metallici ferrosi e non ferrosi
- i) Scarti vegetali: provenienti da manutenzioni di giardini
- j) RUP: così come definiti dall'art. 9 e con le modalità stabilite al TITOLO III, art. 26
- k) Particolari tipi di rifiuti: beni durevoli e oli animali e vegetali con le modalità stabilite al TITOLO IV, art. 44, 46

18.5 E' vietata ogni forma di cernita del materiale conferito salvo che da parte del personale autorizzato.

ART. 19

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO

19.1 La raccolta dei rifiuti comprende le operazioni di prelievo e collettamento degli stessi fino all'accumulo in discarica autorizzata o presso impianti di trattamento, recupero, riciclaggio anch'essi autorizzati a cura del gestore del servizio.

ART. 20

PESATURA DEI RIFIUTI

20.1 I capitolati di appalto, i contratti o le convenzioni con Enti o imprese alle quali viene affidato il servizio di raccolta devono contenere norme che stabiliscono le modalità di pesatura dei rifiuti urbani prima di avviarli al recupero o smaltimento.

20.2 medesimi enti e imprese saranno tenuti a trasmettere al Comune i dati e le informazioni relativi all'andamento dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata.

20.3 Le informazioni e i dati saranno fornite con modalità e frequenze stabilite di comune accordo con l'Amministrazione Comunale e dovranno riguardare:

- a) le quantità raccolte relative alle singole frazioni di rifiuti
- b) gli aspetti organizzativi del servizio.

ART. 21

TRASPORTO DEI RIFIUTI

21.1 Il trasporto comprende tutte le operazioni inerenti il trasferimento dei rifiuti dai luoghi di raccolta agli impianti o luoghi di smaltimento o trattamento.

21.2 Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie secondo i principi generali di cui all'art. 2 del presente Regolamento e in ottemperanza a quanto previsto dalla deliberazione interministeriale del 27/07/1984.

21.3 I veicoli adibiti alla raccolta e al trasporto dovranno ottemperare alle norme previste dal vigente codice della strada e vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico.

ART. 22

TRATTAMENTO DEI RIFIUTI

22.1 La fase finale di smaltimento/recupero dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 23

RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI

23.1 Le associazioni di volontariato e le cooperative sociali che operano senza fini di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani secondo gli usi e previo assenso del Comune, condizionato dalla stipula di apposite convenzioni.

ART. 24

EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

24.1 Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta differenziata, il Comune, anche in collaborazione e col contributo economico dei gestori dei servizi medesimi e tramite gli uffici comunali competenti, informerà l'utenza sulle finalità e

modalità dei servizi stessi, anche mediante la distribuzione di materiale informativo ed educativo.

24.2 In questo materiale saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla loro destinazione finale, sulle motivazioni ed esigenze di collaborazione di tutti i cittadini.

24.3 Il Comune opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza, e in termini più puntuali ai giovani, una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e, più in generale, di rispetto dell'ambiente.

TITOLO III

NORME RELATIVE AI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

ART. 25

CONFERIMENTO

25.1 I RUP di cui all'art. 9 del presente Regolamento sono oggetto di conferimento separato presso i punti prestabiliti con ordinanza sindacale, in appositi contenitori efficienti ed aggiornati secondo le più recenti tecnologie e tendenti ad evitare ogni possibile dispersione ed inquinamento.

ART. 26

OBBLIGO DI CONFERIMENTO DA PARTE DEI DETENTORI

26.1 I RUP saranno conferiti secondo le modalità seguenti:

- a) pile e batterie esauste
 - pile: la raccolta separata delle pile esauste viene effettuata mediante la dislocazione di appositi contenitori contrassegnati secondo la normativa vigente, nei luoghi prestabiliti con ordinanza sindacale.
 - batterie per auto esauste: le batterie e gli accumulatori al piombo esausti e/o i rifiuti piombosi di provenienza domestica e quelli eventualmente rinvenuti dal servizio di raccolta rifiuti sul territorio comunale, saranno provvisoriamente stoccati in un apposito contenitore presso la piattaforma ecologica comunale e conferite successivamente a cura del gestore del servizio a società appartenenti al Consorzio Nazionale Obbligatorio (COBAT)
- b) prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati: la raccolta viene effettuata in appositi contenitori contrassegnati secondo la normativa vigente, nei luoghi prestabiliti con ordinanza sindacale, fatto salvo quanto previsto dal D.M. n. 219/00.
- c) prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F": la raccolta viene effettuata in appositi contenitori contrassegnati secondo la normativa vigente, nei luoghi prestabiliti con ordinanza sindacale
- d) siringhe abbandonate: il cittadino è tenuto a segnalare all'ufficio di polizia municipale competente la presenza sulle strade ed aree pubbliche in uso pubblico e aperte al pubblico di siringhe abbandonate. Detto ufficio provvede alla

rimozione entro il più breve tempo possibile. La raccolta viene effettuata da addetti attrezzati di idonei strumenti tali da evitare potenziali rischi di contagio ed infezione. Le siringhe raccolte saranno depositate in apposito contenitore presso la piattaforma ecologica comunale e verranno avviate in seguito presso un impianto di termodistruzione autorizzato, fatto salvo quanto previsto dal D.M. n. 219/00.

- e) Lampade a scarica e tubi catodici: la raccolta viene effettuata in appositi contenitori contrassegnati seconda la normativa vigente, nei luoghi prestabiliti con ordinanza sindacale
- f) Cartucce esauste di toner: la raccolta viene effettuata in appositi contenitori contrassegnati seconda la normativa vigente, nei luoghi prestabiliti con ordinanza sindacale.

ART. 27

RACCOLTA, STOCCAGGIO, SMATIMENTO DEFINITIVO

27.1 La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi sarà effettuata dal gestore del servizio con veicoli dotati delle prescritte autorizzazioni con la periodicità stabilita da ordinanza sindacale.

27.2 Detti rifiuti saranno accumulati, distintamente per ogni tipo, in locali idonei prestabiliti previa apposita etichetta contenente l'indicazione del giorno e del luogo di raccolta, al fine del controllo del periodo di accumulo provvisorio consentito.

27.3 Trascorso questo periodo di accumulo i rifiuti saranno trasferiti per il definitivo smaltimento presso gli appositi impianti di trattamento debitamente autorizzati.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA RACCOLTA, AL TRASPORTO E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI ESTERNI E NETTEZZA URBANA

ART. 28

DEFINIZIONE

28.1 Per rifiuti urbani giacenti sul suolo e nel suolo s'intendono i rifiuti di qualsiasi natura o provenienza giacenti sulle strade o pubbliche o aree e strade private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei fiumi, laghi e simili.

ART. 29

RACCOLTA, TRATTAMENTO E SPAZZAMENTO

29.1 Il servizio di raccolta, trattamento e spazzamento e dei rifiuti urbani viene svolto dalla gestione comunale del servizio smaltimento rifiuti entro un perimetro definito e rappresentato su una mappa del territorio.

29.2 Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti sulle rive dei laghi, fiumi e simili, nonché delle scarpate ferroviarie, autostradali, stradali, nell'ambito del territorio comunale è a carico dei titolari del rispettivo bene demaniale o dell'eventuale concessionario.

29.3 La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento sono stabilite con ordinanza sindacale in relazione alle tendenze, ai bisogni ed alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

ART. 30

CONTENITORI PORTA RIFIUTI

30.1 Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico la gestione del servizio potrà installare nei vari punti ove sarà tenuto necessario appositi contenitori per rifiuti cartacei.

30.2 E' proibito usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi, vetri e simili. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. E' vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal comune.

ART. 31

PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

31.1 Le aree e locali di uso comuni dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso comune, recintate e non ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori amministratori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti o di scarso, anche se abbandonati da terzi e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

31.2 Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 32
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

32.1 I proprietari, i locatari i conduttori di aree non fabbricate qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

32.2 A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma di inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

32.3 In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree di cui al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile si sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 33
PULIZIA DEI MERCATI

33.1 I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblica debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi sgombra da rifiuti di qualsiasi tipo, sia provenienti dalla propria attività o conseguenti ad essa, provvedendo a raccogliere rifiuti in appositi sacchi e conferirli in contenitori o in attrezzature particolari allestite dal gestore.

ART. 34
AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI

34.1 I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè alberghi e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini contenitori.

34.2 I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

34.3 All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente pulite.

ART. 35
CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

35.1 Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare i rifiuti sull'area pubblica.

35.2 In ogni caso ad operazione ultimata, deve provvedere alla pulizia dell'area pubblica.

35.3 In caso di inosservanza la pulizia sarà effettuata dalla gestione del servizio di raccolta rifiuti urbani fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale ai sensi di legge e regolamento

ART. 36

PULIZIA DI AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI

36.1 Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 37

PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

37.1 Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse e simili su strade, piazze e aree pubbliche sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di almeno 10 giorni, il programma delle iniziative specificando le aree che vengono utilizzate.

37.2 A manifestazioni terminate la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

37.3 Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni salvo il caso in cui il promotore sia la civica amministrazione.

ART. 38

ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

38.1 In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di polizia municipale, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

38.2 In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale gli addetti al servizio pubblico provvederanno alla raccolta con spesa a carico degli inadempienti (comprese le spese di messa in sicurezza dei rifiuti stessi se trattasi di rifiuti speciali o pericolosi).

ART. 39
RIFIUTI DA ATTIVITA' EDILIZIE

39.1 Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudiciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

39.2 Le operazioni di pulizia e spazzamento devono avvenire adottando tutte le cautele e gli accorgimenti atti a prevenire e a impedire la diffusione di polveri.

ART. 40
AREE DI SOSTA PER NOMADI

40.1 Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

ART. 41
ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

41.1 Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico, a mano o tramite veicoli o collocarli sotto il tergicristalli dei veicoli.

41.2 E' fatta eccezione per i volantini distribuiti per la propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

TITOLO V
RIFIUTI CIMITERIALI E AMBULATORIALI

ART. 42
RIFIUTI CIMITERIALI

42.1 I rifiuti cimiteriali, sulla base della disciplina contenuta del Decreto ministeriale n. 219 del 26.6.2000 si distinguono in:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione così come specificati all'art. 2 lett. e) del citato D.M. 219/00
- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali così come specificati dall'art. 2 lett. f) del citato D.M. 219/00

Per la gestione di tali rifiuti si rinvia alla disciplina dettata dal capo III del citato Decreto Ministeriale n. 219/00

ART. 43 RIFIUTI AMBULATORIALI

43.1 I rifiuti derivanti dalla gestione degli ambulatori medici presenti sul territorio comunale qualificabili come rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani ai sensi dell'art.2 lett. g) del D.M. 219/00 sono assoggettati al regime giuridico e alle modalità di gestione dei rifiuti urbani così come previste dal presente regolamento.

43.2 Per la definizione e per la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani si applica la disciplina prevista dall'art. 45 del D.Lgs. 22/97 nonché la disciplina prevista dal Decreto Ministeriale 26.6.2000 n. 219.

TITOLO VI NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DI PARTICOLARI TIPI DI RIFIUTI

ART. 44 BENI DUREVOLI

44.1I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, ovvero devono essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gestiscono la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.

44.2In alternativa, fino all'entrata in vigore di norme che disciplinino compiutamente il settore, tali beni durevoli possono essere conferiti presso la piattaforma ecologica comunale.

44.3I beni durevoli oggetto del presente articolo sono:

- Frigoriferi, surgelatori, congelatori
- Televisori
- Computer
- Lavatrici, lavastoviglie
- Condizionatori d'aria

ART. 45 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

45.1I rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore, carcasse di autoveicoli e motoveicoli, carcasse di autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili, devono essere conferiti presso i centri di raccolta autorizzati per la loro demolizione, l'eventuale recupero di parti e la rottamazione, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

ART. 46
OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI

46.1La raccolta di oli e grassi animali e/o vegetali avviene mediante posizionamento presso le utenze individuate dall'Amministrazione Comunale e/o presso la piattaforma ecologica comunale attrezzata per la raccolta differenziata di idonei contenitori, di capacità adeguata nei quali i produttori provvedono al conferimento diretto e separato.

TITOLO VII
NORME RELATIVE AGLI IMBALLAGGI

ART. 47
DEFINIZIONI

47.1Ai fini dell'applicazione del presente titolo, si intende per:

- a) Imballaggio: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura adibito a contenere e a proteggere determinate merci e a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore.
- b) Imballaggio primario o imballaggio per vendita: imballaggio concepito per costituire un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
- c) Imballaggio secondario o multiplo: imballaggio concepito per il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita
- d) Imballaggio terziario per il trasporto: imballaggio destinato al trasporto di un certo numero di unità di vendita o di imballaggi multipli, per evitare la loro manipolazione e i danni connessi con il trasporto
- e) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 22/97
- f) Produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio
- g) Utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni
- h) Consumatori: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate

ART. 48
CRITERI INFORMATIVI E OBIETTIVI DELLA GESTIONE DEGLI
IMBALLAGGI

48.1 I criteri informativi e gli obiettivi della gestione degli imballaggi sono quelli di:

- a) limitare la formazione dei rifiuti
- b) allungare la vita dell'imballaggio con il riuso

c) realizzare il riciclo e la biodegradabilità

ART. 49

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI

49.1 I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti generati dal consumo dei propri prodotti.

49.2 Tali soggetti hanno l'obbligo del ritiro per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, in osservanza delle norme contenute nel titolo II del D. Lgs 5/2/97, n° 22

ART. 50

RACCOLTA DIFFERENZIATA E COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

50.1 È compito dell'Amministrazione Comunale organizzare un adeguato sistema di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti

50.2 Eventuali imballaggi secondari non restituiti al produttore dall'utilizzatore possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata.

50.3 La gestione di tale raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegino l'efficienza, l'efficacia e l'economicità, nonché il coordinamento con la gestione degli altri rifiuti

ART. 51

DIVIETI RELATIVI AGLI IMBALLAGGI

51.1 È vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio

51.2 È vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura.

TITOLO VIII DIVIETI E CONTROLLI

ART. 52 DIVIETO DI ABBANDONO

52.1 L'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

52.2 Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 55, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

52.3 Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere in danno di soggetti obbligati ed al recupero delle somme erogate.

ART. 53 DIVIETI DIVERSI

53.1 Oltre ai divieti contemplati dagli artt. 16-17-18-30-41-51-52 del presente Regolamento, si stabiliscono i seguenti divieti,

- a) è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta differenziata
- b) è vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e delle ore precisati per il servizio di raccolta porta a porta
- c) è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dei servizi comunali di smaltimento dei rifiuti
- d) è vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta con comportamenti scorretti
- e) è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi o non completamente spenti, o tali da danneggiare il contenitore
- f) è vietato spostare i contenitori dalla sede in cui sono stati collocati
- g) è vietato introdurre nei sacchetti destinati alla raccolta porta a porta rifiuti di vetro o comunque materiali che possono causare lesioni
- h) è vietato conferire nei contenitori per i rifiuti urbani nonché nei sacchetti destinati alla raccolta porta a porta i rifiuti etichettati con i simboli "T" e/o "F", soggetti a particolare e distinto tipo di conferimento previsto dall'art. 26 del presente Regolamento
- i) è vietato conferire nei contenitori per i rifiuti urbani e/o nei sacchetti destinati alla raccolta porta a porta i rifiuti pericolosi quali batterie, pile e simili soggetti a particolare e distinto tipo di conferimento previsto dall'art. 26 del presente Regolamento

- j) è vietato conferire nei contenitori per i rifiuti urbani e/o nei sacchetti destinati alla raccolta porta a porta i prodotti farmaceutici soggetti a particolare e distinto tipo di conferimento previsto dall'art. 26 del presente Regolamento
- k) è vietato conferire nei contenitori per i rifiuti urbani e/o nei sacchetti destinati alla raccolta porta a porta materiali derivanti dallo sfalcio di erba, potature di alberi, ramaglie, ecc. soggetti a particolare e distinto tipo di conferimento previsto dall'art. 26 del presente Regolamento
- l) è vietato abbandonare sacchi o altri recipienti contenenti vetro, plastica e carta e cartone al di fuori delle apposite campane per la raccolta differenziata di vetro, plastica e carta
- m) è vietato conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani rifiuti speciali non assimilati agli urbani senza aver precedentemente stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio
- n) è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di oli e simili
- o) è vietato incendiare rifiuti
- p) è vietato conferire al servizio di raccolta dei rifiuti urbani frazioni soggette a particolare e distinto tipo di conferimento (raccolta differenziata)
- q) è vietato conferire nei contenitori adibiti alla raccolta differenziata altro se non la frazione di rifiuto indicata sul contenitore medesimo

ART. 54 VIGILANZA E CONTROLLI

54.1 Il Sindaco provvede, attraverso gli uffici comunali competenti, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento adottando mezzi e metodologie opportune

54.2 La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza per il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo rispetto alle modalità di raccolta differenziata e dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi

54.3 Restano di competenza dell'A.S.L. le attività di vigilanza e controllo relative agli aspetti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 14 della L. 833/78 e dell'art. 3 della L.R. 64/81

54.4 Le funzioni di vigilanza demandate dalla legge alla Provincia saranno esercitate direttamente o avvalendosi dell'A.S.L. competente per territorio

TITOLO IX SANZIONI E COMPETENZE

ART. 55 SANZIONI

55.1 Chiunque:

- abbandona o deposita rifiuti sul suolo o nel suolo ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee

- immette nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura ovvero omette di conferire al servizio pubblico solo in raccolta differenziata eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio
- abbandona o deposita sul suolo pubblico i beni durevoli di cui all'art. 44 del presente Regolamento

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da £.200.000 (duecentomila)/€103,29 a £1.200.000 (unmilione duecentomila)/€619,74 come stabilito dall'art. 50 del D. Lgs 5/2/97 n° 22

55.2 Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £50.000 (cinquantamila)/€25,82 a £ 300.000 (trecentomila)/€154,93. (D. Lgs 8/11/97 n° 389, art. 7 comma 3)

55.3 Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da £50.000 (cinquantamila)/€25,82 a £ 500.000 (cinquecentomila)/€258,22 alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui agli artt. 17, 18, 26, 44, 46 del presente Regolamento (L.R. 1/7/93 n°21, art. 33 comma 1)

55.4 La violazione dei divieti di cui all'art. 53 del presente Regolamento, nonché ogni ulteriore violazione di norme del presente Regolamento che stabiliscano obblighi positivi di comportamento o prescrivano divieti sono punite, qualora non costituiscano reato più grave, con la sanzione amministrativa pecuniaria da £50.000 (cinquantamila)/€25,82 fino a £.1.000.000(unmilione)/€516,45, in applicazione di quanto previsto dall'art. 16 comma 2 della L.24.11.1981 n. 689 e degli artt. 106 e 107 del R.D. 3.3.1934 n. 383

55.5 ...¹

55.6 ...²

ART. 56 COMPETENZE

56.1 All'erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai disposti del D. Lgs 5/2/97 n°22 provvede la Provincia

56.2 Per le sanzioni previste al precedente art. 55 provvede il Comune (D. Lgs 5/2/97 n° 22, art. 55 comma 1 e L.R. 1/7/93 n° 21, art. 21 comma 3)

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI

ART. 57

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

57.1 Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme stabilite dal D. Lgs 5/2/97 n° 22, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene e di pulizia municipale e dalle leggi e disposizioni regionali in materia di rifiuti

¹ comma annullato con atti n. 73 del 15.11.2000 O.Re.Co Sezione interprovinciale di Milano

² comma annullato con atti n. 73 del 15.11.2000 O.Re.Co Sezione interprovinciale di Milano

ART. 58
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

58.1 Il presente Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio recante gli estremi dell'intervenuta approvazione definitiva ad opera dell'organo di vigilanza.

58.2 Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata